



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. MAZZOLA ANGELO - Consigliere	Giust.
3. FALLARINI SILVIA - Consigliere	Sì
4. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
5. RINALDI RICCARDO - Consigliere	Sì
6. AGNELLINI ALDO - Consigliere	Giust.
7. DEL GAUDIO FABIO DIEGO - Consigliere	Sì
8. LUCIANI FRANCESCO PIETRO - Consigliere	Sì
9. TOGNON FRANCESCO - Consigliere	Sì
10. CARESANA ALBERTO - Consigliere	Sì
11. CICCOLELLA IVAN - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Federica FERRARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente la Vice Sindaca, Terazzi Giulia.

Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 11/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2024.

PREMESSO che ad opera dell'art.1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, purché non si tratti di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come di seguito individuati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che per il Comune di Suno sono esenti i seguenti terreni, situati nelle aree di collina e individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993, dal foglio n.1 al foglio n.9 e i fogli nn.12-13 e 14;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VERIFICATO che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RAMMENTATO che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all'attività di contrasto all'evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo "D", di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

ATTESO che il successivo comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n.178/2020, ha stabilito che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1, della Legge n.208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art.1, della Legge n.147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n.446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorrere dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023 e, pertanto, l'obbligo di diversificare le aliquote decorrere dall'anno d'imposta 2024 in quanto, da tale anno, occorre adottare le aliquote IMU adottando la sola diversificazione indicata dal decreto medesimo;

CONSIDERATO che la delibera delle aliquote deve avere quale allegato il prospetto suddetto, in formato Pdf, da compilare sulla base delle indicazioni del decreto del 7 luglio 2023, utilizzando l'applicativo informatico presente sul Portale del Mef nella sezione IMU;

DATO ATTO che il comma 757, della Legge n.160/2019, ha disposto che la delibera approvata senza il prospetto suddetto non acquista alcuna efficacia;

RILEVATO che ai sensi del comma 764, nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, hanno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

VISTO il comunicato del 30 novembre 2023 con il quale il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

CONSIDERATO che questo Ente ha deciso in via sperimentale di simulare l'elaborazione del prospetto finale, utilizzando l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione del prospetto di cui sopra, si applicano le aliquote nella misura ordinaria, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e così anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando il Comune non provveda ad approvare le aliquote IMU utilizzando il prospetto presente su Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che dall'anno d'imposta successivo all'adozione della procedura suddetta, in conformità alle indicazioni di cui al Decreto del 7 luglio 2023, trova nuovamente applicazione la previsione di cui all'art.1, comma 169, della legge n.296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*, nonché i vincoli descritti in materia di diversificazione delle aliquote;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,60 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10 %
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE	

ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"	1,06 %
TERRENI AGRICOLI	0,84 %
AREE FABBRICABILI	1,06 %
ALTRI IMMOBILI	1,06 %

VISTO il prospetto delle aliquote, allegato alla presente delibera, elaborato in via sperimentale con l'applicativo informativo presente sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 756 e del decreto del Mef del 7 luglio 2023;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art.53, comma 16, della legge n.388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATI l'art.107, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e l'art.4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di “correttezza dell’azione amministrativa” e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.49 e dell’art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.8	n.2	n.6	n.6	n.0

Astenuti: I Consiglieri di Minoranza, Tognon F. e Caresana A.

DELIBERA

1. **di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell’anno 2024, come indicate nel prospetto allegato, elaborato in via sperimentale con l’applicativo informativo presente sul Portale del federalismo fiscale;

3. **di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

4. **di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,60 %
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10 %
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”	1,06 %
TERRENI AGRICOLI	0,84 %
AREE FABBRICABILI	1,06 %
ALTRI IMMOBILI	1,06 %

5. **di determinare** la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6. **di confermare** l’esenzione IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

7. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, che è stato approvato con delibera C.C. n.21 del 30.09.2020;

8. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.8	n.2	n.6	n.6	n.0

Astenuti: I Consiglieri di Minoranza, Tognon F. e Caresana A.

D E L I B E R A

- **di dichiarare** il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
GIULIANI Riccardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIULIANI Riccardo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
GIULIANI Riccardo

Il Segretario Comunale
Federica FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 48

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2024 al 02/02/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, lì 18/01/2024

L'addetto alla pubblicazione
Paolo SACCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2023

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Suno, lì _____

Il Segretario Comunale
Federica FERRARO